



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche*

**DETERMINA N. 11/16/DRS**

**ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA VODAFONE ITALIA  
S.P.A. E FASTWEB S.P.A. IN MATERIA DI PROCEDURE PER IL  
TRASFERIMENTO DELLE UTENZE DI RETE FISSA**

**IL DIRETTORE**

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTE le direttive n. 2002/19/CE (“*direttiva accesso*”), 2002/20/CE (“*direttiva autorizzazioni*”) e 2002/21/CE (“*direttiva quadro*”), così come modificate dalla direttiva n. 2009/140/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70 (di seguito denominato *Codice*) e, in particolare, l’articolo 23;

VISTA la delibera n. 226/15/CONS, del 20 aprile 2015, recante “*Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori*” (di seguito denominato *Regolamento*) e, in particolare, l’articolo 12, comma 2;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la nota del 4 marzo 2016, acquisita in data 7 marzo 2016 al protocollo AGCOM con n. 10049, con cui la società Vodafone Italia S.p.A., di seguito denominata Vodafone, ha presentato istanza per la risoluzione della controversia insorta nei confronti della società Fastweb S.p.A., di seguito denominata Fastweb, ai sensi dell’art. 23 del *Codice* e degli articoli 3 e 4 del *Regolamento*, in relazione alle attività di *retention* asseritamente commesse da Fastweb in violazione della normativa vigente in materia di procedure per il trasferimento delle utenze di rete fissa;

VISTA la nota dell’11 marzo 2016, recante numero di protocollo n. 11129, con la quale la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche ha comunicato alle parti, ai sensi dell’articolo 5 del *Regolamento*, l’avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla

definizione della deferita controversia, convocando le stesse per la prima udienza in data 21 marzo 2016, differita per le vie brevi al 23 marzo 2016;

VISTA la nota della società Fastweb del 18 marzo 2016, acquisita in pari data dall'Autorità al protocollo n. 12457;

VISTO il verbale dell'udienza del 23 marzo 2016;

VISTO l'atto di citazione depositato da Fastweb presso il Tribunale di Milano in data 22 marzo 2016, nei confronti di Vodafone, formalmente consegnato all'Autorità nel corso dell'audizione del 23 marzo 2016 con contestuale richiesta, in tale sede, di archiviare il procedimento ai sensi dell'articolo 3 del *Regolamento*;

CONSIDERATO che nell'atto di citazione di cui al punto che precede, Fastweb ha chiesto al Tribunale Civile di Milano di accertare e dichiarare *“la liceità delle condotte di Fastweb e che, pertanto, le pretese azionate da Vodafone con istanza all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 4 marzo 2016 sono infondate in fatto e in diritto”*;

RILEVATA l'identità tra le questioni devolute al Giudice ordinario, con l'atto di citazione di cui sopra, e quelle oggetto della presente controversia;

CONSIDERATO che l'art. 3, comma 4 del *Regolamento* che prevede che *“se una parte propone azione dinanzi all'Autorità giudiziaria, rimettendo ad essa, anche solo in parte, la cognizione della medesima controversia, la domanda di cui al comma 1 diviene improcedibile”*;

CONSIDERATO che il *Regolamento* definisce espressamente i casi in cui è prevista l'archiviazione e che, in particolare, l'articolo 12, comma 2, stabilisce che *“il procedimento va archiviato nell'ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinunci alla propria istanza ovvero nei casi di inammissibilità ovvero di improcedibilità dell'istanza previsti all'art. 3 del presente regolamento”*;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

## **DETERMINA**

l'archiviazione della controversia di cui in epigrafe, insorta tra Vodafone Italia S.p.A. e Fastweb S.p.A., ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del *Regolamento*.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 4 del suddetto *Regolamento*, il presente atto può essere impugnato dalle parti interessate davanti alla Commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorità entro 10 giorni dalla sua comunicazione.

La presente determina è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 30 maggio 2016

IL DIRETTORE  
Giovanni Santella